

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

**N. 104**

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

**Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 13 giugno 2007*

---



## *Il Presidente della Repubblica*

**VISTI** gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

**VISTA** la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

**VISTA** la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

**VISTO** il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", emanato in attuazione delle direttive sopra richiamate;

**VISTA** la legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per l'anno 2004, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in particolare l'articolo 25, comma 3, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

**VISTO** il decreto legislativo correttivo 26 gennaio 2007, n. 6, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, emanato in attuazione dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

**ACQUISITO** il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 15 marzo 2007;

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 giugno 2007;

**ACQUISITI** i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dei beni e delle attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:

**ARTICOLO 1**  
**(Disposizioni correttive)**

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

- 1) all'articolo 56, comma 1, la lettera b) e la lettera c) sono soppresse;
- 2) l'articolo 57, comma 5, lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.";
- 3) all'articolo 58, al comma 1, alla fine, aggiungere il seguente periodo "Il ricorso al dialogo competitivo per lavori, ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV, è consentito previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che viene reso entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II è altresì richiesto il parere del Consiglio superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta.";
- 4) l'articolo 59, comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.";
- 5) all'articolo 110, dopo la parola "proporzionalità", sono inserite le parole "con la procedura di cui all'articolo 91, comma 2";
- 6) all'articolo 124, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7";
- 7) all'articolo 143, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma: "7-bis. Il piano economico-finanziario può prevedere un prezzo di restituzione dell'opera al concedente, per la quota non ammortizzata nel periodo di gestione".
- 8) all'articolo 253:
  - a) al comma 1, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1- bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinques";

- b) al comma 1-*bis* è soppressa la lettera c);
- c) al comma 1-*ter*, le parole “degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56” sono sostituite con le parole “dell’articolo 56”
- d) dopo il comma 1-*ter*, sono inseriti i seguenti commi: “1-*quater*. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell’articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5.

1-*quinquies*. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5.”

**ARTICOLO 2**  
*(Disposizioni di coordinamento)*

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
- 1) all'articolo 3, comma 7:
    - a) dopo la parola "preliminare" sono inserite le parole "o definitivo";
  - 2) all'articolo 7, comma 8, lettera a), dopo la parola "aggiudicazione" è inserita la parola "definitiva";
  - 3) All'articolo 11, comma 9, dopo le parole "Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza", sono inserite le parole "e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza";
  - 4) all'articolo 32, comma 1, alla lettera g), le parole "gara bandita ed effettuata dal promotore" sono sostituite con le parole "gara bandita ed effettuata dall'amministrazione che rilascia il permesso di costruire";
  - 5) all'articolo 34, comma 1, alla lettera b), dopo le parole "costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422," sono inserite le parole "decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,";
  - 6) All'articolo 36:
    - a) il comma 3 è soppresso;
    - b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I consorzi stabili, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.";
    - c) al comma 7, all'inizio del secondo periodo, sono inserite le parole "Per i lavori";
  - 7) All'articolo 37:
    - a) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1 lettera b) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato";

020.2DRGS.0078309.07/06/2007

- b) il comma 12 è sostituito dal seguente: "In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
- c) al comma 18 dopo le parole "del medesimo" sono inserite le parole "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia";
- d) al comma 19 dopo le parole "del medesimo" sono inserite le parole "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia";
- 8) all'articolo 40, comma 7, le parole "UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema" sono sostituite con le parole "UNI EN ISO 9000";
- 9) all'articolo 55, comma 6, dopo le parole "Alle procedure ristrette" sono soppresse le seguenti parole: "per l'affidamento di lavori pubblici";
- 10) all'articolo 74, comma 3, le parole "Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente," sono soppresse;
- 11) all'articolo 84, comma 3, le parole "da un dirigente della stazione appaltante" sono sostituite con le parole "di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali";
- 12) l'articolo 102, il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 15.";
- 13) all'articolo 112, comma 3, sono soppresse le parole "Nel caso di opere di particolare pregio architettonico";
- 14) all'articolo 113, apportare le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Cauzione definitiva e altre garanzie";
  - b) al comma 2, le parole "La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3";
- 15) all'articolo 118, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 sostituire le parole "sono tenuti a seguire" con le seguenti: "sono tenuti ad eseguire";
  - b) all'inizio del comma 11 sono inserite le parole "Per i lavori";
- 16) all'articolo 142:
- a) al comma 1, sono soppresse le parole "quando il valore delle concessioni sia pari o superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29";
  - b) al comma 4, sono soppresse le parole "se il valore degli appalti affidati a terzi sia pari o

superiore alla soglia prevista per i lavori pubblici dall'articolo 28, calcolata con i criteri di cui all'articolo 29";

c) al comma 4, dopo le parole "le norme della parte II, titolo I" sono inserite le parole "e titolo II";

17) all'articolo 144, comma 4, dopo le parole "si applica l'articolo 66" sono inserite le parole "e 122";

18) all'articolo 145, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: "1-bis. Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29, si applica l'articolo 122, comma 6.";

19) all'articolo 155, comma 1, lettera a), le parole "si applica", sono sostituite con le parole "è applicabile altresì";

20) All'articolo 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente Capo e per la loro realizzazione, i soggetti aggiudicatori predispongono studi di fattibilità delle infrastrutture strategiche da realizzare, secondo modelli definiti con delibera del CIPE, e acquisiscono sugli stessi le valutazioni dell'Unità Tecnica Finanza di Progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dirette a verificare, per le infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, le forme per il ricorso a capitali privati ed i presupposti per la concreta attuabilità. Per le infrastrutture strategiche che prevedono il ricorso a capitali privati il CIPE, ai fini delle proprie deliberazioni, acquisisce, comunque, le valutazioni della predetta Unità.

1-ter. Nell'ambito del programma di cui al comma 1-bis sono da ritenere prioritarie le infrastrutture già avviate, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito, nella misura maggiore possibile.";

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma: "7. Per consentire il monitoraggio finanziario delle opere di cui al presente Capo con il ricorso al SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici), tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi dalle Pubbliche Amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, dovranno procedere per i loro pagamenti in base alle procedure previste per il SIOPE, e dovranno provvedere a far riportare anche il CUP (Codice Unico di Progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori.";

21) All'articolo 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "g) cura le istruttorie per l'avanzamento procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta all'Unità tecnica finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate con oneri a loro carico.";

b) al comma 4, sostituire la lett. c) con la seguente: "c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione dell'Unità tecnica Finanza di Progetto".

22) all'articolo 177, comma 2, dopo la parola "definitivo" sono inserite le parole "è applicabile

020.2DRGS.0078309.07/06/2007

altresi l'articolo 53, comma 2, lettera c)";

- 23) all'articolo 186, comma 1, dopo le parole "previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422", sono inserite le seguenti parole: "decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,";
- 24) all'articolo 253, comma 12, dopo le parole "mezzo esclusivo di comunicazione" sono inserite le parole "salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica";
- 25) all'articolo 204, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. L'affidamento con procedura negoziata è altresì ammesso per i lavori di cui al comma 1, relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.";
- 26) all'articolo 256, comma 1, punto 30, sono inseriti i riferimenti all'articolo "88, comma 2 e 3" del d.P.R., 21 dicembre 1999, n. 554;
- 27) all'articolo 31, comma 4, dell'Allegato XXI dopo le parole "norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020" sono inserite le parole "come organismi di ispezione di Tipo A, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti";
- 28) all'articolo 38 dell'Allegato XXI, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Nelle more della procedura di cui all'articolo 96 del codice, il soggetto aggiudicatore può trasmettere al Ministero delle infrastrutture, nonché agli altri soggetti indicati all'articolo 165, comma 4, il progetto preliminare dell'opera, che può essere sottoposto alla approvazione del CIPE a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso di svolgimento, da formalizzare nella relazione di cui all'articolo 96, comma 2, consenta la localizzazione dell'opera medesima o comporti prescrizioni che permettano di individuarne un'ideale localizzazione";



**ARTICOLO 3****(Tutela del lavoro e vigilanza in materia di contratti pubblici)**

1. Al fine di assicurare più penetranti forme di controllo e vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di tutelare più efficacemente le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori nell'esecuzione dei predetti contratti, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
- 1) all'articolo 5, comma 5, lettera g), dopo le parole "requisiti soggettivi" sono inserite le parole "compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;"
  - 2) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera s) è inserita la seguente lettera: "s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori.";
  - 3) all'articolo 7, comma 3, le parole "dei Ministeri interessati" sono sostituite dalle parole "del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati";
  - 4) all'articolo 7, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: "5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g).";
  - 5) all'articolo 38, comma 1:
    - a) alla lettera m) dopo le parole "divieto di contrarre con la pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti parole: "compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006 n. 248;"
    - b) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera: "m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.";
  - 6) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a) al comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica. Le attestazioni dalle stesse rilasciate costituiscono atto pubblico a fini penali. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente."
    - b) al comma 4, lettera g), dopo le parole "commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni" sono inserite le parole "nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti l'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità,";
  - 7) all'articolo 40, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi: "9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni; le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai

020\_2DRGS.0078309.07/06/2007

soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempienza o negligenza, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11.

9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di revocare l'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a revocare alla SOA l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione.”;

8) all'articolo 135:

a) nella rubrica dopo le parole “Risoluzione del contratto per reati accertati” sono inserite le parole “e per revoca dell'attestazione di qualificazione”;

b) al comma 1, dopo le parole “1956, n. 1423” inserire le seguenti: “ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575”;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: “1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.”;

9) all'articolo 176, comma 3, lettera e), sono aggiunti alla fine i seguenti periodi: “I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto ministeriale 14 marzo 2003. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfetaria di cui al comma 20”;

10) all'articolo 247, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “1-bis. Per gli interventi e gli insediamenti strategici di cui all'articolo 253, comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa sono definite dal CIPE con le stesse modalità e gli stessi effetti previsti dall'articolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 176, comma 20.”.

**ARTICOLO 4**  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ARTICOLO 5**  
***(Entrata in vigore)***

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessa comunque di avere applicazione l'articolo 1, comma 2, del primo decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per l'anno 2004.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,